

# Astratta compatibilità *ex lege* degli impianti agrivoltaici con la destinazione agricola dei terreni

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 30 settembre 2025, n. 1537 - Mastrandrea, pres.; Palmisano, est. - Comune di Castrovillari (avv. Cariati) c. Regione Calabria (avv. Coscarella) ed a.

**Ambiente - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di agrofotovoltaico - Astratta compatibilità di questa tipologia di impianti con la destinazione agricola.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, notificato il 23 ottobre 2024, il Comune di Castrovillari ha rappresentato che EF Agri Società Agricola a.r.l., in data 21 gennaio 2021, ha presentato domanda di rilascio del PAUR per la realizzazione del progetto agro-fotovoltaico denominato "*Fattoria Solare La Petrosa*" per lo svolgimento di attività agricola integrata da sistema fotovoltaico di 14,4 MW di potenza complessiva, suddiviso in tre sezioni di impianto pari a 4,8 MW ciascuna (Castrovillari A-B-C), nel Comune di Castrovillari.

In ordine all'*iter* procedimentale ha riferito che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19 ottobre 2021 il Comune di Castrovillari, ai sensi del Regolamento energetico ambientale, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 27.05.2009, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto proposto;
- nell'ambito della seduta del 20 ottobre 2021 della Conferenza di Servizi, la Struttura Tecnica di Valutazione ha altresì espresso parere negativo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza;
- la conferenza di servizi si è quindi conclusa il 22 dicembre 2021 con l'adozione di una determinazione di diniego al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale richiesto;
- la società è quindi insorta avverso i suddetti provvedimenti dinanzi all'intestato Tribunale che, con sentenza n. 900/2023, ha disposto l'annullamento del DDG n. 620/2022 e di ogni atto presupposto, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo dell'autorità competente;
- l'*iter* procedimentale è stato riattivato d'ufficio mediante una nuova valutazione tecnica da parte della STV, questa volta favorevole, e l'indizione di una nuova conferenza di servizi decisoria nell'ambito della quale il Comune ricorrente ha ribadito il parere sfavorevole mentre il Ministero della Cultura si è espresso favorevolmente;
- nell'ambito della terza seduta, avvenuta il 13 maggio 2024, quindi, la conferenza, alla luce dei pareri pervenuti e di quelli acquisiti *per silentium*, si è espressa favorevolmente per l'approvazione del progetto (con prescrizioni) e per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico;
- è seguita quindi l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale mediante il contestato decreto dirigenziale n. 10612 del 24 luglio 2024.

2. L'ente Comunale, con il ricorso introduttivo, ha quindi impugnato la suddetta deliberazione adducendo i seguenti motivi:

1) ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO IMPUGNATO- ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E PARERI ACQUISITI poiché nell'ambito della conferenza di servizi non sarebbero state acquisite tutte le informazioni e i documenti necessari a valutare correttamente il progetto; per mancanza della valutazione di compatibilità agronomica; per la sussistenza di usi civici su alcune particelle interessate; per l'individuazione dell'area come riserva naturale, nell'ambito della proposta di legge regionale n. 219/2024;

2) IRREALIZZABILITÀ DELL'OPERA PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI AMBIENTALI E PER IL DIVIETO DI CUI ALLA L. 353/2000 IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI perché l'area dove dovrebbe sorgere l'impianto è individuata come "*Area d'emergenza-ricovero popolazione-attesa*" nel piano speditivo di protezione civile approvato con delibera del Consiglio comunale n. 76 del 19.11.2013 e tenuto conto che l'incendio vasto del periodo estivo, che ha interessato la zona oggetto di autorizzazione in base alle previsioni della l. 353/2000 vieta l'utilizzabilità dei terreni per finalità diverse da quelle preesistenti per un periodo di 15 anni.

3. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria contestando i motivi dedotti e rilevando, al contrario, che il provvedimento impugnato altro non è che la conseguenza dell'effetto conformativo del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 900/2023, peraltro avente riguardo i soli atti relativi al giudizio di compatibilità ambientale.

4. Anche la società controinteressata, EF Agri s.r.l., si è costituita in giudizio eccependo l'irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.

5. Si è altresì costituita in giudizio, intervenendo *ad adiuvandum*, la "*Forum ambientalista ODV*", deducendo in primo

luogo la sussistenza della propria legittimazione attiva, atteso che il sito dove dovrebbe essere ubicato l'impianto fotovoltaico possiede grande pregio naturalistico in quanto situato nelle vicinanze del Parco Nazionale del Pollino e che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un ulteriore stress del sito, già compromesso dalla presenza di un'importante antropizzazione. In proposito ha aggiunto che il "Forum Ambientalista" è stato individuato come associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 con D.M del 31 maggio 2007 del Ministero dell'Ambiente (cfr G.U. serie generale del 2007 n. 140, allegata in atti) e riconfermata con decreto n. 243 del 28.7.2023 che legittima lo scopo finale del soggetto che è quello di promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente ed alla definizione della propria qualità di vita perseguendo così, la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali e di quel concetto di "ambiente", secondo un'interpretazione di bene giuridico, costituzionalmente orientata. Ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso con caducazione degli atti impugnati.

6. Con memoria ex art. 73 c.p.a. la controinteressata ha ulteriormente specificato l'eccezione di irricevibilità, già formulata nell'istanza di prelievo depositata il 27.12.2024, atteso che: in primo luogo il ricorso risulta notificato oltre il termine di 60 gg. dall'adozione della determina finale della conferenza di servizi, adottata in calce al verbale del 13 maggio 2024; risulta inoltre depositato oltre il termine di 15 giorni applicabile con il rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a., attesa l'ammissione del progetto ai fondi PNRR di cui al D.M. 436 del 22 dicembre 2023. Ha inoltre ribadito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei pareri presupposti alla determinazione, nonché per difetto di legittimazione attiva e interesse al ricorso da parte del Comune di Castrovillari atteso che lo stesso è stato posto nelle condizioni di esprimere il proprio parere di competenza e tenuto conto che le censure dedotte in ricorso esulano dalla competenza comunale, limitata alla compatibilità urbanistica, e attengono, a contrario, ad aspetti paesaggistici e ambientali. In questo senso ha specificato che l'unico potere riconosciuto in capo ad una delle amministrazioni dissenzienti che hanno partecipato alla conferenza di servizi è esclusivamente quello disciplinato dall'art. 14 *quater*, comma 2, L. 241/1990 consistente nel sollecitare l'amministrazione procedente al ritiro in autotutela del provvedimento favorevole.

Nel merito invece ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

7. All'udienza del 2 luglio 2025, all'esito peraltro del deposito di memorie ex art. 73 c.p.a. da parte dell'amministrazione ricorrente e della controinteressata, il Collegio ha trattenuto il giudizio per la decisione.

8. Tanto premesso in punto di fatto, vanno a questo punto scrutinate le eccezioni preliminari in rito, secondo la tassonomia dell'ordine dei motivi delineata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5/2015.

8.1. Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità e irricevibilità del ricorso atteso che il provvedimento lesivo, oggetto di impugnazione, sarebbe coinciso con la determina di conclusione della conferenza di servizi del 13 maggio 2024 e che, ad ogni buon conto, essendo stato il progetto ammesso ai fondi stanziati dal PNRR, al giudizio *de quo* deve applicarsi il rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a. con conseguente dimidiazione del termine per il deposito del ricorso.

Entrambe le eccezioni, tuttavia, sono infondate.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 27 *bis* comma 7 del D. Lgs. 152/2006, in materia di PAUR ambientale "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto".

Se ne deduce secondo logica che, in termini generali, chi volesse contestare il rilascio di un PAUR dovrebbe impugnare, nel termine di decadenza, la determinazione stessa e poi, se del caso, impugnare con motivi aggiunti il decreto regionale che recepisce questa determinazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1072). Di contro la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese ribadito che "l'esito della Conferenza dei servizi costituisce solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'Amministrazione che è l'unico ad assumere efficacia immediatamente lesiva, con la conseguenza che il verbale della prima non ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (cfr. da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III 18.12.2019, n. 2691)".

Tanto chiarito nel caso di specie la conferenza di servizi si è conclusa con la delibera, posta in calce al verbale del 13 maggio 2024, nella quale, dato atto delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni, si è espresso parere favorevole per l'approvazione del progetto e per il rilascio del provvedimento autorizzatorio regionale, in effetti emesso solamente con il decreto dirigenziale n. 10612 del 24 luglio 2024, ossia il provvedimento impugnato dal Comune ricorrente. L'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte resistente è dunque destituita di fondamento, posto che il provvedimento ad efficacia esoprocedimentale, contenente la determinazione lesiva, è esclusivamente la delibera assunta dal "Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente - Settore02-Valutazioni autorizzazioni ambientali-Sviluppo Sostenibile" del 24 luglio 2024, in effetti impugnata dall'amministrazione comunale.

8.2. Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di irricevibilità per tardivo deposito del ricorso.

Come è noto l'art. 12-*bis* del D.L. n. 68/2022 prescrive l'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR prevedendo, per quel che rileva nel caso di specie, la dimidiazione dei termini decadenziali, oltre che l'applicazione generalizzata del rito accelerato di cui all'art. 119 c.p.a.

Per quel che rileva ai fini del decidere la controinteressata ha genericamente riferito l'inserimento della società nell'ambito della graduatoria degli impianti risultati in posizione tale da rientrare nel relativo contingente sulla base delle informazioni

dichiarate dal soggetto richiedente, deducendone perciò solo l'applicazione al giudizio del rito accelerato di cui all'art. 119 c.p.a.

Sul punto è sufficiente rilevare che il ricorso è stato notificato alla resistente il 23 ottobre 2024 ed è stato depositato il 13 novembre 2024 mentre l'ammissione ai fondi PNRR non è stata collocata dalla controinteressata in un momento storico preciso, non essendo allo stato indicata la data in cui tale ammissione è avvenuta. Tanto è sufficiente a respingere l'eccezione tenuto conto che per giurisprudenza pacifica, nell'ambito di un processo amministrativo, deve essere la parte che ha eccepito la tardività dell'impugnazione a fornire la prova rigorosa della stessa (si veda *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2020, n. 3629).

8.3. L'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del Comune ricorrente è parimenti infondata e va conseguentemente respinta.

Ed invero non possono certamente disconoscersi la legittimazione e l'interesse del Comune di Castrovillari, nel cui ambito ricade l'impianto *de quo*, ad impugnare gli atti della procedura con cui si è assentita la realizzazione dell'impianto medesimo; procedura nell'ambito della quale, peraltro, il civico ente aveva anche espresso in più occasioni parere negativo.

8.3.1. In merito al primo profilo dedotto, il Collegio intende richiamare la giurisprudenza che in tema legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti - applicabile per analogia anche agli impianti di energia alternativa attesa la comunanza di *ratio* - afferma che costituisce elemento rilevante di collegamento, ai fini del riconoscimento della citata legittimazione, la circostanza che un tale impianto ricada nel proprio territorio ovvero di un comune viciniore, rilevando l'interesse dell'ente territoriale - quale ente esponenziale della comunità locale, direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dall'attivazione dell'impianto - al legittimo e corretto esercizio del potere di localizzazione, in ragione del pregiudizio all'assetto urbanistico ed ambientale che deriva dalla violazione delle relative prescrizioni poste ai vari livelli di pianificazione (*ex plurimis*, Tar Campania - Napoli, sez. V, n. 1790 del 17 marzo 2021 e n. 8015 del 15 dicembre 2021).

Del resto, sarebbe irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste *ex lege* 8 luglio 1986, n. 349, il cui collegamento con il territorio interessato è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell'ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento (cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, sent. 16 novembre 2011, n. 1568).

8.3.2. Quanto all'ulteriore eccezione spiegata dalla controinteressata al fine di paralizzare l'esperita azione di annullamento - afferente alla contestazione dell'interesse al ricorso - basti rilevare che il civico ente ha manifestato il proprio motivato dissenso alla realizzazione dell'impianto, sin dall'esordio dei lavori della Conferenza di Servizi, senza peraltro giammai manifestare alcun ripensamento, anche all'indomani della riapertura del procedimento di valutazione.

Pertanto sussiste l'interesse del Comune di Castrovillari ad opporsi in sede giurisdizionale alla realizzazione del progetto e, dunque, l'ammissibilità, sotto tale dedotto profilo, del ricorso di annullamento proposto avverso il provvedimento di autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto in questione.

9. Possono a questo punto essere scrutinati nel merito i motivi di ricorso proposti.

9.1. Con il primo motivo di ricorso, parte istante ha censurato la decisione adottata per eccesso di potere consistente nella carenza d'istruttoria e di motivazione del provvedimento amministrativo per aver, l'ente regionale, adottato l'atto ad onta dell'incompletezza documentale, dell'assenza del parere di compatibilità da parte del dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione", nonché per mancata stipula dei contratti definitivi ai fini della disponibilità delle aree e la mancanza di accertamento della presenza di usi civici sulle stesse.

9.2. Il motivo è infondato.

Quanto all'integrazione documentale, risulta *per tabulas* che, a fronte della richiesta formulata dal "Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali" con nota del 9 maggio 2024, la società controinteressata ha fornito riscontro dapprima il 10 maggio 2024 e successivamente il 12 luglio 2024. Nell'ambito della terza seduta della conferenza di servizi del 13 maggio 2024 il settore energia ha riferito di aver preso atto della prima delle suddette integrazioni ritenendola esaustiva per quanto attiene la parte progettuale ed esprimendo all'uopo parere favorevole di massima, con prescrizioni da ottemperare prima del rilascio dell'AU.

Prescindendo dalla locuzione "*parere positivo di massima*", di natura apparentemente fuorviante, il dato testuale ricavabile dal verbale - ove viene precisato che per tale deve intendersi quello espresso rispetto agli "*aspetti di specifica competenza*" - e quello normativo, di cui agli artt. 14 e s.s. della L. 241/1990 - che non ammette atti di assenso temporanei - devono portare alla conclusione che l'integrazione documentale, oltre che effettivamente avvenuta è stata considerata sufficiente ai fini della decisione favorevole, effettivamente assunta dalla conferenza di servizi. Che così sia, peraltro, è comprovato dalla circostanza, emergente dalla determina impugnata, che, successivamente alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi, è stata adottata l'A.U. recante prescrizioni e, in particolare, l'onere di integrazione della documentazione cui è seguita la nota del 12 luglio 2024 contenente quanto richiesto.

Ne deriva pertanto che il provvedimento impugnato risulta assunto sulla base di una completa istruttoria, con conseguente rigetto del relativo motivo di ricorso formulato.

9.3. È altresì destituito di fondamento l'ulteriore profilo suscettibile, a giudizio dell'ente ricorrente, di determinare un eccesso di potere nella decisione e consistente nella mancata acquisizione del parere di competenza del "Dipartimento

*Agricoltura”.*

Sul punto va richiamato il dato normativo che, nella logica di semplificazione che ispira il modulo procedimentale della conferenza di servizi, tanto decisoria, quanto istruttoria, prescrive all’art. 14 *ter*, comma 7, della L. 241/1990, che “*si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*”, principio applicabile anche nel caso in cui vengano in rilievo interessi sensibili (Cons. St., sent. 8610/2023).

Nel caso di specie, poiché il “*Dipartimento Agricoltura*” è stato messo nella condizione di partecipare alla conferenza e ha omesso di pronunciarsi, si è proceduto alla determinazione, considerato acquisito il suddetto parere.

Va peraltro rilevato che la compatibilità del progetto con il sito di interesse e gli aspetti legati al rispetto dello sviluppo agricolo del territorio interessato, sono stati accertati nell’ambito del processo instaurato dalla società dinanzi a questo Tribunale (r.g. 1930/2021) e in particolare nella relazione di verifica ove si legge: “*In conclusione, sulla base della letteratura scientifica disponibile, sebbene contenuta, e su quella delle nostre pregresse esperienze nel campo della Valutazione Ambientale, riteniamo che la tipologia dell’impianto previsto nel sito di Castrovillari non presenti rischi di impatti negativi né sulla locale ornitofauna, né sull’entomofauna. Riteniamo pertanto che non sussistano motivi ostativi alla realizzazione del Progetto anche alla luce del preminente interesse pubblico sotteso e della sua prevista integrazione con positive attività agricole e sociali*”. È pertanto ragionevole che il “*Dipartimento Agricoltura*” abbia, in ragione di quanto emerso nel precedente procedimento e nel processo, ritenuto di poter fornire il proprio apporto *per silentium*.

9.4. Non sussiste, a giudizio del Collegio, neppure il ventilato profilo di eccesso di potere, consistente nella mancata verifica della sussistenza di usi civici sulle aree interessate dall’erigendo impianto.

Va in primo luogo rilevato che il motivo, per la sua formulazione ipotetica e per nulla specifica, è inammissibile. La parte infatti si limita a ventilare una possibile presenza di usi civici (si legga a pagina 9 del ricorso ove espressamente si dice “*alcune particelle interessate... potrebbero essere assoggettate ad uso civico*”) tuttavia non verificata. Di contro la controinteressata, nel corso del giudizio, ha allegato la delibera di ricognizione delle aree sottoposte ad uso civico del 12 settembre 2024 dalla quale non risultano quelle interessate alle opere di realizzazione dell’impianto *de quo*.

Tanto è sufficiente a respingere definitivamente la doglianza, comunque inammissibile per genericità.

Per completezza va rilevato che la giurisprudenza ha rilevato che, in disparte la circostanza dell’effettiva sussistenza o meno di usi civici in parte delle aree interessate e la qualificazione delle stesse come “*aree idonee*” ai sensi dell’art.20, comma 8, lett. c *ter* D.Lgs. 199/2021, tale ultimo decreto, che attua la direttiva Ue 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, non introduce un’assoluta inidoneità delle zone gravate da usi civici all’installazione di impianti FER, né vieta un’eventuale mutazione della destinazione di queste aree. Peraltro anche la Consulta, con sentenza 7 giugno 2024 n. 103, relativa al giudizio di legittimità costituzionale di una legge regionale che ha previsto una procedura semplificata per il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico nel caso di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ha chiarito che “*la mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle “idonee” non comporta la loro assoluta inidoneità all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che rimane assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’art. 12, comma 3., del d.lgs. n. 387 del 2003, né tantomeno comporta il divieto di mutarne la destinazione in conformità al regime degli usi civici*”.

Peraltro, come lo stesso ente ricorrente ha rilevato, la presenza di usi civici è stata rimessa da parte della Regione ad un accertamento successivo all’adozione del provvedimento autorizzatorio e cioè alla fase di inizio dei lavori.

Non va in ultimo sottaciuto che la valutazione degli aspetti di compatibilità paesaggistica dell’impianto non compete al Comune ma soltanto alla Regione che può negare l’autorizzazione solo al ricorrere dei presupposti prescritti dalla disciplina speciale di cui al comma 10 dell’art. 12 D.Lgs n. 387/2003, ovvero previa individuazione nel territorio regionale di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, ibidem T.A.R. Abruzzo sentenza n. 363/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281).

In ultimo va rilevato che l’art. 4 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropri) non prevede il divieto assoluto di assoggettare ad espropriazione beni gravati da uso civico per realizzare impianti energetici, purché siano compatibili con l’esercizio dell’uso civico stesso.

9.5. Quanto, invece, al dedotto profilo di illegittimità, consistente nell’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione procedente laddove ha omesso di considerare la sussistenza di area destinata a riserva derivare dalla proposta di legge regionale n. 219/2024, tesa a istituire la “*Riserva Naturale Regionale – Fascia Pedemontana – Lande Parsteppiche di Castrovillari*”, è sufficiente rilevare come la stessa, per ammissione del medesimo Comune non risulta ancora approvata e, come tale, non può assurgere a riferimento normativo.

9.6. È del pari destituito di fondamento il motivo attinente l’irrealizzabilità dell’opera per carenza dei presupposti ambientali e per il divieto di cui alla L. 353/2000.

9.6.1. Parte istante, infatti, sostiene che l’area dove sorge l’impianto è in realtà stata individuata dalla protezione civile



come zona d'emergenza-ricovero popolazione-attesa nel piano ispettivo del 19.11.2013.

In proposito il Collegio richiama quanto, a più riprese, ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, e cioè che *“La funzionalizzazione di siffatti terreni alle necessità della protezione civile non è tale, invero, da eliminare le possibilità di sfruttamento economico in capo ai privati proprietari, laddove destinata sia ad “area di accoglienza (ricovero) popolazione”, dove cioè allestire tende e/o roulotte per assicurare riparo alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, che ad “area di ammassamento soccorritori e risorse”, ovvero luogo di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso. Entrambe le citate tipologie di aree, durante i periodi di non emergenza, lungi dal dover essere mantenute necessariamente sgombre, sono sostanzialmente sfruttabili dalla proprietà, sia pure con modalità tali da non interferire con le necessità tipiche della protezione civile da attivarsi al momento dell'emergenza. A ben vedere, pertanto, l'ablazione del bene non si realizza affatto, o si realizza solo temporaneamente ed eccezionalmente, con successivo ritorno dell'area nella piena disponibilità degli odierni ricorrenti, proprio perché ne resta comunque ferma l'ordinaria possibilità di sfruttamento economico”* (TAR Reggio Calabria, sentenza, 8 gennaio 2024, n. 27).

Ne deriva, pertanto, che l'assenza di un vincolo di natura tanto espropriativa, tanto conformativa, sul fondo e la natura meramente programmatica del piano di Emergenza Comunale, depongono nel senso della piena disponibilità delle aree ai fini della realizzazione di altri interessi, siano essi privati o pubblici o, come nel caso di specie, di natura composita.

9.6.2. Con la medesima lente, volta a prediligere un'interpretazione rispettosa del *favor* delineato dal legislatore unionale rispetto allo sviluppo di fonti alternative di produzione energetica, va poi letta l'ulteriore censura inerente la presenza di un vincolo *ex lege* n. 353/2000 legato alla presenza di un pregresso incendio.

Sul punto il Collegio rileva, in primo luogo, che l'evento incendiario citato è del tutto genericamente indicato dalla parte ricorrente, come tale inidoneo già perciò solo a sorreggere il motivo di doglianza.

Ad ogni buon conto va rilevato che il Consiglio di Stato, intervenuto sul punto, ha propugnato una lettura orientata ai canoni unionali e al deciso *favor* di tutta la legislazione sovranazionale rispetto agli impianti di energia rinnovabile, affermando che *“debba prevalere una interpretazione della disposizione secondo il canone della interpretazione teleologica-finalistica propugnata dall'appellata ed accolta dal T.a.r., valorizzando la ratio del divieto di legge, in una fattispecie peraltro caratterizzata da un chiaro favor legislativo per la realizzazione di impianti di energia alternativa. Poiché infatti la realizzazione dell'impianto era astrattamente compatibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d. lgs. n. 387 del 2001, con la destinazione agricola del sito prescelto, già prima che si verificasse l'incendio, alla domanda di autorizzazione non può riconnettersi alcuna finalità fraudolenta, non potendo riferirsi l'incendio ad alcuna volontà di modificare lo stato dei luoghi al fine di rendere possibile una edificazione prima non consentita. La previsione *ex lege* di astratta compatibilità di questa tipologia di impianti con la destinazione agricola, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d. lgs. 387 del 2003, si ricollega alla medesima ratio derogatoria propria della disposizione di legge in esame, sebbene da questa letteralmente riferita alla necessità della previsione di uno specifico intervento, prima del verificarsi dell'incendio, da parte degli strumenti urbanistici vigenti a quella data. Diversamente opinando, poiché la realizzazione di siffatta tipologia di impianti, in ragione della loro natura privata, giammai potrebbe essere prevista dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'incendio, una tale deroga non potrebbe mai operare per la realizzazione di tali impianti, in un momento in cui invece vi è un dichiarato favor legislativo, di sistema (in quanto presente nelle fonti del diritto internazionale, in quelle della UE, e in quelle nazionali), per la loro realizzazione. E ciò anche in ragione del fatto che poiché gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono *ex lege* sempre astrattamente localizzabili anche nelle zone classificate come agricole, non v'è ragione di pretendere una loro previsione espressa negli strumenti urbanistici, il che condurrebbe paradossalmente a rendere inoperante l'eccezione al divieto, in fattispecie in cui ricorre la medesima ratio derogatoria. Del resto appare anche illogico, oltre che sproporzionato, applicare il divieto in questione alla realizzazione di impianti di pubblica utilità in ipotesi in cui l'effetto preclusivo è sostanzialmente privo di una giustificazione, trattandosi di un intervento astrattamente ammissibile già prima dell'incendio, come confermato dal rilascio di altra autorizzazione unica nell'anno 2014 per analogo impianto (sebbene di tipo eolico) da localizzare nell'area”* Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2023, n. 11320).

Tanto è quindi sufficiente a respingere anche tale motivo di ricorso.

10. In conclusione, quindi, il ricorso va integralmente respinto.

11. Le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo in favore della resistente e della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune di Castrovillari al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Calabria e della Società EF Agri Società s.r.l. che liquida in € 3.000,00 per ciascuna, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)